

REGOLAMENTO REFERENDUM ELETTORALE



Art. 1 – DISPOSIZIONI GENERALI.

Il presente Regolamento, approvato dall'Assemblea Generale Straordinaria tenutasi in Gallarate in data 13 settembre 2014 e' redatto in armonia con il disposto degli Artt. 32,33-a,34,35,36,37 e 38 dello Statuto dell'Associazione Radioamatori Italiani.

Art. 2 – COMMISSIONE ELETTORALE.

Al fine di coadiuvare il CSN nell'attività di controllo ed organizzazione delle operazioni di voto (art. 29 dello Statuto) viene istituita la **Commissione Elettorale**.

La Commissione è composta da **tre Soci Ordinari**, nominati uno dal Consiglio Direttivo Nazionale, uno dal Collegio Sindacale Nazionale ed uno eletto dall'Assemblea dei Comitati Regionali.

I Componenti la Commissione Elettorale dovranno essere Soci Ordinari con anzianità associativa di almeno dieci (10) anni ininterrotti ed in regola con il pagamento della quota associativa,giusto il disposto degli art. 5 dello Statuto e dell' Art. 12.2 del R.d.A.

I componenti della Commissione Elettorale, non potranno essere individuati in coloro che hanno in essere rapporti di collaborazione, di consulenza ovvero contratti lavorativi e/o di prestazioni professionali con l'Associazione o con eventuali società controllate, anche se effettuati a titolo gratuito.

Essi saranno nominati con l'avvio delle procedure referendarie e rimarranno in carica fino a quando, al termine dello spoglio delle schede, il CSN in carica procederà alla redazione del verbale di nomina degli eletti.

I suddetti Membri non potranno essere componenti del CDN o CSN in carica o Soci che abbiano ricoperto tali cariche nell'ultimo triennio,ovvero soci aspiranti candidati.

I componenti la Commissione Elettorale non avranno diritto a percepire compenso alcuno, se non il mero rimborso delle spese vive sostenute nell'espletamento del loro incarico.

I compiti della Commissione Elettorale sono:

1. coadiuvare il Collegio Sindacale nel normale svolgimento delle operazioni Referendarie,
2. verificare, in collaborazione con il CSN, i requisiti richiesti ai Candidati,
3. verificare, in collaborazione con il CSN, il rispetto delle condizioni stabilite per la presentazione delle candidature,
4. verificare, in collaborazione con il CSN, la correttezza delle operazioni di scrutinio,

Art. 3 – PROCEDURA DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE.

1. Gli aspiranti Candidati per la elezione dei componenti del Consiglio Direttivo Nazionale e del Collegio Sindacale Nazionale,dovranno obbligatoriamente compilare il modulo predisposto [ALL_1], e far pervenire ,al recapito stabilito dal CSN, la propria candidatura,completa di ogni allegato, in busta chiusa, a **mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno (A.R.)** entro e non oltre la data stabilita.E' consentito comunque avvalersi dell'invio a mezzo posta telematica certificata(PEC),con le modalita'richieste per le validazioni legali (PEC su PEC)
2. In alcun modo si farà riferimento alla data di timbratura postale di partenza restando unico termine perentorio di riferimento ,la data di ricezione presso gli uffici della Segreteria Generale ,della raccomandata A.R.,ovvero della comunicazione telematica di cui al precedente punto 1.
3. La busta contenente la candidatura dovrà obbligatoriamente indicare a fronte, la seguente dicitura: "**Candidatura per il rinnovo del CSN**"ovvero "**Candidatura per il rinnovo del CDN**" e dovrà riportare chiaramente gli estremi del mittente; in nessun caso saranno accettate buste di provenienza anonima.
4. Ogni Candidato dovrà **obbligatoriamente** fare sostenere,ovvero presentare la propria candidatura da una o più Sezioni e/o da uno o più CC.RR. Il relativo verbale con la corrispondente delibera dovrà' essere allegato alla documentazione di presentazione della candidatura.
Non saranno assolutamente accettate candidature personali .



5. I Candidati dovranno obbligatoriamente sottoscrivere una dichiarazione di liberatoria al trattamento dei propri dati personali, ai sensi di quanto disposto dal dlgs 196/2003 e succ. mod., utilizzando il modulo predisposto [All.2].
6. I Candidati dovranno obbligatoriamente sottoscrivere la dichiarazione di accettazione del presente Regolamento.
7. I Candidati dovranno obbligatoriamente sottoscrivere una dichiarazione attestante l'insussistenza delle condizioni di incompatibilità di cui all'Art. 13.1 del R.A., (secondo il testo approvato dall'Assemblea Generale Ordinaria del 10 luglio 2010,) [All.3]
8. I Candidati dovranno essere Soci con diritto di voto, in regola con il pagamento della quota associativa negli ultimi tre anni.
9. Ai Componenti il CDN uscente, nel caso di comprovata inadempienza, relativamente alla omessa presentazione all'Assemblea Generale Ordinaria dei bilanci degli esercizi di loro competenza **non sarà consentito ricandidarsi.**
10. Non è consentita la contemporanea candidatura per entrambe le cariche sociali, Consiglio Direttivo Nazionale e Collegio Sindacale Nazionale.
11. Non saranno accettate candidature di Soci che abbiano in essere rapporti di collaborazione e/o di consulenza, ovvero titolari di contratti lavorativi e/o di prestazioni professionali, ovvero titolari di qualunque altro rapporto svolto a titolo non gratuito, con l'Associazione o con eventuali società controllate, Non è altresì consentita la candidatura a componente il Collegio Sindacale Nazionale di colui che ha ricoperto la carica di componente del Consiglio Direttivo Nazionale, prima che siano trascorsi tre anni dalla cessazione dall'ufficio.
12. Ogni candidatura dovrà essere sottoscritta in ogni sua parte, dal Candidato e dovrà essere accompagnata da un breve profilo redatto utilizzando il modulo predisposto [All.4]; il limite massimo consentito è di 400 battute compresi gli spazi.
13. Il Candidato è tenuto a verificare il corretto buon fine dell'invio della propria documentazione a cui comunque sarà dato riscontro a mezzo pubblicazione sull'area riservata del sito WEB dell' A.R.I.

Art. 4 - OPERAZIONI DI VOTO

E' da intendersi come elettorato attivo, l'insieme di tutti i Soci A.R.I. aventi diritto al voto, ovvero che soddisfino le caratteristiche dettate dallo Statuto e dal Regolamento di Attuazione.

L'identificazione dell'elettorato attivo (elenco degli aventi diritto al voto alla data di indizione delle elezioni) deve essere fornito, nei tempi e nei modi stabiliti dal CSN, dalla Segreteria Generale A.R.I. e verrà verificato dal CSN in collaborazione con la Commissione Elettorale.

La scheda elettorale è predisposta dal CSN.

Ai Soci aventi diritto al voto verrà inviata, a cura della Segreteria Generale e a mezzo posta, la scheda elettorale.

La stessa scheda verrà restituita, sempre a mezzo posta, a cura del socio votante, in busta chiusa pre-indirizzata e preaffrancata.

I termini di inoltro della scheda verranno stabiliti dal CSN.

Nella scheda elettorale ogni Socio avente diritto al voto potrà esprimere un numero di preferenze pari ad un massimo di 5 (cinque) per il CDN e 2 (due) per il CSN.

L'ordine di compilazione dell'elenco dei Candidati sulla scheda elettorale, sarà rigorosamente stabilito mediante sorteggio.

Tale operazione verrà effettuata a cura del CSN, coadiuvato dalla Commissione Elettorale.

Le buste di ritorno, saranno univoche per ogni socio votante ed identificate mediante codice a barre o sistema analogo.

L'anonimato del voto sarà garantito dalla procedura di separazione della scheda elettorale dalla busta di ritorno. Tale operazione verrà effettuata al momento dello spoglio. (operazione a cura del personale incaricato, estraneo all'Associazione)

In caso di mancato ricevimento della busta contenente la scheda elettorale, il Socio avente diritto al voto potrà fare richiesta di duplicato alla Segreteria Generale entro i termini stabiliti.

La Segreteria Generale provvederà registrandone l'invio.



Art. 5 - OPERAZIONI DI SCRUTINIO.

Le buste di ritorno, contenenti la scheda di voto, saranno custodite dalla Società incaricata e conservate in idonei contenitori sigillati, in luogo chiuso fino alla data stabilita per lo spoglio.

Nella data stabilita, il CSN, un Membro della Commissione Elettorale ed un Componente del CDN si recheranno presso la Società incaricata dello spoglio delle schede e contestualmente verranno avviate le procedure di scrutinio.

Saranno considerate nulle, ad insindacabile e definitivo giudizio del CSN:

1. Le buste pervenute con dati identificativi alterati, cancellati o non leggibili.
2. le schede che riportino correzioni e/o cancellature.
3. le schede che presentino un numero di preferenze superiore a quanto stabilito.
4. le schede che risultino contraffatte.
5. le schede che contengano marcature fuori dagli spazi previsti.
6. le schede che riportino evidenti segni di riconoscimento e/o di tracciatura del voto
7. le schede che riportino scritte.

Alle suddette operazioni di scrutinio potrà presenziare qualunque Socio (ovvero colui che risulta nel pieno possesso dei diritti Sociali, previa anticipata comunicazione al CSN e alla Segreteria Generale A.R.I. secondo quanto previsto dall'Articolo 37 dello Statuto).

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 1 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore alla data odierna 13 settembre 2014 ed abroga ogni disciplina precedentemente adottata.

Art. 2 - Rinvio

Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, sono applicabili le norme previste dal Codice Civile.

Art. 3 - Documentazione

Il Regolamento Referendario, il fac-simile del modulo di candidatura, il fac-simile del modulo per la privacy, il fac-simile per l'incompatibilità (Art. 13.1 RdA) ed il fac-simile del modulo per il profilo del Candidato, dovranno essere pubblicati sull'Organo ufficiale (Radio Rivista) con precedenza assoluta su ogni altro articolo.

Altresì dovranno essere pubblicati sul sito WEB dell'Associazione nella apposita area riservata ai Soci.

La Segreteria Generale dovrà fornire i sopra citati documenti, a mezzo posta elettronica, a tutti i Candidati che ne faranno richiesta.

Art. 4 - Pubblicazioni Elenchi Candidati

L'elenco completo dei Candidati, unitamente ai profili dei medesimi, dopo l'approvazione da parte C.S.N. e della Commissione Elettorale, dovrà essere pubblicato, con precedenza assoluta su ogni altro articolo, in almeno tre (3) numeri consecutivi dell'Organo Ufficiale (Radio Rivista) ed apparire sul Sito WEB dell'Associazione rispettando l'ordine di sorteggio riportato sulla scheda elettorale.